



CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 16/05/2024

OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
8/9 GIUGNO 2024 - INDIVIDUAZIONE LUOGHI PER SVOLGIMENTO COMIZI
ELETTORALI – NORME E PRESCRIZIONI

L'anno duemilaventiquattro, addì sedici, del mese di Maggio alle ore 17:40, si è tenuta mediante collegamento telematico, in osservanza dei criteri dettati con Decreto Sindacale n° 13 del 18/03/2020, la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ALBERTO GIANGUIDO	SI
VICE SINDACO	DI PADOVA STEFANIA	--
ASSESSORE	CIAMMARICONI PINA	SI
ASSESSORE	CIAPANNA GRAZIANO	SI
ASSESSORE	DE SANCTIS ILARIA	--
ASSESSORE	DI BONAVENTURA VALDO	--
ASSESSORE	FERRI ALESSANDRA	SI
ASSESSORE	FILIPPONI ANTONIO	SI
ASSESSORE	SBRACCIA DOMENICO	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 3

Essendo legale il numero degli intervenuti ed accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.5 Assessori tutti in modalità videoconferenza.

Anche il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Marini, partecipa in modalità videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.1279 del 14/05/2024 presentata dalla Dirigente dell'Area 4, Dott.ssa Adele Ferretti, su indicazione dell'Assessore competente Pina Ciammariconi,

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 6 marzo 2024, n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000)"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 6 marzo 2024, n. 8, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale 21 marzo 2024, n. 98, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è provveduto alla *"Approvazione Peg 2024-2026"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale 25 marzo 2024, n. 103, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è provveduto alla *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026"*;

VISTI i D.P.R. del 10/04/2024 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 11/04/2024, con i quali il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024, nonché assegnato il numero dei seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76, a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale;

DATO ATTO che nei periodi di propaganda elettorale numerosi rappresentanti di partiti e/o movimenti politici richiedono di occupare ed utilizzare spazi pubblici per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla propaganda elettorale;

RITENUTO, nell'ambito della propria autonomia, di dover stabilire regole univoche e trasparenti, al fine di consentire il corretto svolgimento della propaganda elettorale, in relazione alla specificità del territorio;

PRESO ATTO della nota inviata dalla Prefettura U.T.G. di Teramo, pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 13 maggio 2024, giusta prot. n. 34596, avente ad

oggetto: *“Consultazioni elett.li 8/9 giugno 2024: elezioni membri parlamento europeo spettanti all’italia; turno ordinario elezioni amm.ve-principali norme e prescrizioni di propaganda elett.le”*;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del titolare dell’ufficio;

DATO ATTO che la sottoscritta Dirigente dell’Area 4 ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere di competenza espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, quanto alla regolarità tecnica e dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere contabile non comportando oneri diretti/indiretti a carico del bilancio;

RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale,

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, e ss.mm.ii.;

2. **DI DARE ATTO** che, in relazione allo svolgimento della propaganda elettorale relativa alle elezioni dei membri del parlamento Europeo spettanti all’Italia previste per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, vigono le seguenti norme e prescrizioni:

A) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE:

- Le affissioni di manifesti di propaganda elettorale devono essere effettuate solo negli spazi assegnati dal Comune e fino alla mezzanotte di venerdì 7 giugno 2024. A partire da tale momento (venerdì 7 giugno 2024), ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione, nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzare alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Non è consentita l'affissione di manifesti elettorali o l'esposizione di stampati, giornali murali o altro, inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico diverso dagli appositi spazi assegnati dal Comune. Più precisamente, si ribadisce che è vietata l'affissione di manifesti sulle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina, su strutture come gazebi o capannoni, sulle palizzate e sugli alberi in quanto tali strutture hanno carattere fisso.
- Le sedi dei comitati elettorali sono equiparate alle sedi di partito e, in quanto tali, rispetto ad essi è ammessa soltanto l'installazione e/o l'affissione esterna della semplice indicazione dei nominativi dei candidati e/o delle organizzazioni politiche di riferimento. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati. Per esemplificare: non è consentita l'affissione del manifesto sulla vetrina verso l'esterno. È, viceversa, possibile l'affissione dello stesso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.
- Va richiamato che, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 212/1956 e ss.mm. e ii., il comma 2 prevede che: *"nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali"*. Si specifica, pertanto, che presso le sedi dei partiti e/o comitati posti a distanza inferiore ai 200 metri, dovrà essere eliminata ogni forma di propaganda elettorale comunque realizzata.
- La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili quali le c.d. *"vele"*, automezzi, pullman, roulottes è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante. Viene precisato che la sosta dei veicoli deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti consentiti dal Codice della strada. *"Ove sulla sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6 della Legge 212/1956"* e s.m.i. Sul significato da conferire alla locuzione *"troppo prolungata"*, si conferma che il periodo di sosta consentito sia da commisurare a circa un'ora che è il periodo di effettuazione di un comizio.

• Per quanto riguarda l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo), il Ministero dell'Interno, con circolari n. 41/06 del 14.03.2006 e n. 48/06 del 22.03.2006, ha precisato che può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo alle determinate condizioni di seguito riportate:

- le strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno ed all'esterno non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso. Possono essere esposte le bandiere dei partiti e dei movimenti politici che servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Il citato parere n. 48 specifica che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, il Comune è tenuto, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantinaggio, sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

B) ORARI E DURATA DEI COMIZI

- mattino: dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- pomeriggio – sera: dalle ore 16:00 alle ore 23:00;

Nelle giornate del sabato, il termine è esteso fino alle ore 24:00

Venerdì 7 giugno 2024 (ultimo giorno di campagna elettorale):

- mattino: dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- pomeriggio – sera: dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

I comizi che si susseguono nella stessa giornata e nella stessa località dovranno essere intervallati tra di loro di almeno 15 minuti, tempo occorrente per l'eventuale montaggio e/ o smontaggio delle attrezzature, nonché il ragionevole intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo del comizio, fermo restando che la durata di ciascun comizio non potrà essere superiore ad un'ora ed un quarto a decorrere dall'ora fissata per il comizio. Non sono consentiti comizi in prossimità di scuole, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché mercati o in via e piazze di particolare importanza per la circolazione stradale. Al fine di garantire l'esigenza della quiete pubblica e del traffico, i partiti e/o movimenti, si impegnano a non svolgere propaganda a mezzo

diffusori collocati all'esterno delle sedi dei partiti, dei movimenti o del comitato o di abitazioni.

In occasione di feste religiose e patronali i comizi non potranno essere tenuti in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni religiose esterne (processioni). Anche i festivals e le altre manifestazioni qualificate che si svolgano durante il periodo della campagna elettorale sono soggetti alla disciplina richiamata dal presente provvedimento: in particolare, le affissioni negli spazi esclusivi a ciò destinati, divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o aperto al pubblico, limitazioni all'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili.

Dette manifestazioni non potranno avere luogo il giorno precedente la votazione e nel giorno della consultazione elettorale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/1975.

Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni europee, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

C) LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI ELETTORALI

- Piazza Martiri della Libertà;
- Piazza Sant'Anna;
- Piazza Progresso (San Nicolò A Tordino);

a) Piazza Martiri della Libertà non sarà disponibile la mattina e sino alle ore 15:00 di ciascun sabato, del periodo precedente le elezioni, per la contemporanea presenza del mercato settimanale;

b) il Comune provvederà ad allestire tre palchi, uno in Piazza Martiri della Libertà, uno in Piazza Sant'Anna, ed uno in piazza Progresso utilizzabili gratuitamente ai fini della propaganda elettorale, dotati di predisposizione per l'allaccio elettrico;

c) non sono ammessi comizi in contemporanea nello stesso luogo;

d) gli spazi richiesti non saranno concessi nel caso in cui siano previsti eventi già calendarizzati.

Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino lo stesso luogo nella stessa fascia oraria si dovranno rispettare, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di arrivo;
2. Rotazione.

Pertanto, nel caso di richieste aventi ad oggetto lo stesso luogo e la stessa fascia oraria, avrà la precedenza la domanda pervenuta per prima; la volta successiva, se lo stesso luogo viene richiesto da più gruppi e sia pervenuta per prima la domanda del gruppo che ha già

fruito della piazza la volta precedente, la stessa verrà assegnata alla domanda pervenuta per seconda. Per la terza volta si riprenderà il criterio dell'ordine cronologico. Le domande dovranno essere presentate presso l'ufficio protocollo del Comune di Teramo negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta elettronica certificata del Comune; nel caso di presentazione all'ufficio protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione; nel caso di presentazione tramite posta elettronica certificata, poiché di norma la posta certificata viene protocollata successivamente rispetto al momento della ricezione, faranno fede la data e l'ora di ricezione nel sistema informatico. Al fine di garantire la parità di fruizione delle piazze destinate ai comizi elettorali, le richieste di uso delle piazze dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- una richiesta per ogni singolo comizio;
- non prima dei 7 giorni antecedenti la data del comizio;
- non dopo i 3 giorni antecedenti la data del comizio.

Non potranno essere richiesti ulteriori comizi negli stessi orari, per tre giorni consecutivi. In caso di rinvio del comizio, il partito ne darà tempestiva comunicazione al Comune almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata, salvo il verificarsi di eventi eccezionali.

Le richieste di assegnazione dei siti dei comizi per il 7 giugno 2024 (ultimo giorno di propaganda elettorale), dovranno essere presentate entro il 4 giugno 2024, non si applica il criterio della priorità e, qualora non venga raggiunto accordo tra i richiedenti, si procederà al sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli oratori. Le eventuali domande presentate oltre il predetto termine saranno accolte compatibilmente con le disponibilità residue.

Nei seguenti siti:

- Piazza E. V. Orsini (in adiacenza ai giardini pubblici),
- Corso Cerulli (in adiacenza ai portici ACI),
- Corso San Giorgio (sotto portici ex Banco di Napoli),
- potranno essere allestiti solo banchetti (1 metro x 1 metro);
- i banchetti non saranno autorizzabili durante lo svolgimento del mercato settimanale (fino alle ore 15:00 del sabato);
- eventuali ulteriori forme di propaganda elettorale, mediante allocazione di postazioni fisse (gazebo o banchetti) per la distribuzione di materiale di propaganda, sono ammesse previa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, da richiedersi almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione.

D) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI (art. 7, comma 2 della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, limitatamente alle fasce orarie 9:00/13:30 e 15:30/21:30, nel giorno precedente e in quello in cui si svolgerà la manifestazione. In forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

I propagandisti dovranno evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più automezzi, escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali, moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio. Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso. L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi), per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti ed inni registrati.

E) USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1 e art. 20, commi 1 e 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

F) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI (art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024 sino alla chiusura delle operazioni di voto, cioè fino alle ore 23,00 di domenica 9 giugno 2024, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e

solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 9 giugno 2024), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

3. DI STABILIRE che ciascun gruppo dovrà provvedere a propria cura e spese alla predisposizione di quanto necessario al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;

4. DI DEMANDARE al Comando di Polizia Locale, l'istruttoria in ordine alle istanze pervenute, la cura nelle attività relative all'avvicendamento nell'utilizzo dei palchi, nonché l'autorizzazione di eventuali accessi in ZTL;

5. DI DEMANDARE all'Area 6 gli adempimenti necessari per l'allestimento e smontaggio dei palchi nei luoghi individuati;

6. DI STABILIRE che la vigilanza circa lo svolgimento della propaganda elettorale è a cura del Comando Polizia Locale;

7. DI STABILIRE che, per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le norme che disciplinano la materia della propaganda elettorale e le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura U.T.G. di Teramo alle quali si rimanda;

8. DI ASSICURARE la massima divulgazione delle disposizioni sopra richiamate;

9. DI DISPORRE l'invio del presente atto al Comando Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Prefettura di Teramo, alla Questura di Teramo, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza.

INDI, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello nominale,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1279 del 14/05/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento **DI FELICE BENEDETTA** in data 14/05/2024.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 179 del 16/05/2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1279 del 14/05/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 14/05/2024

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO

Il Segretario Generale
Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1644

Il 21/05/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 179 del 16/05/2024 con oggetto:
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8/9 GIUGNO 2024 - INDIVIDUAZIONE LUOGHI PER SVOLGIMENTO COMIZI ELETTORALI – NORME E PRESCRIZIONI

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 21/05/2024.